

D.A.

Ai Dirigenti delle Ripartizioni

Ai Capi Ufficio

Ordine di Servizio n. 55 del 18/2/2009

Oggetto: Articolo 53, comma 11, del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 – Adempimenti relativi agli incarichi retribuiti conferiti a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni.

Si rammenta che l'art. 53 del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165, disciplina le modalità per il conferimento di incarichi retribuiti ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Al riguardo, si precisa, in via preliminare, che, in base al comma 6 del citato art. 53, la disciplina in parola si applica a tutti gli incarichi, fatta eccezione per alcune tipologie ivi specificate, conferiti ai **dipendenti delle amministrazioni pubbliche**, contrattualizzati e non, *“...con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali...”*.

Il comma 8 della predetta disposizione normativa, dispone, in particolare, che:

- *“...le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi...”*;
- *“...salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto...”*;
- *“...in tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti...”*.

Inoltre, in base al comma 11 dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 **“...entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente...”**.

Tanto premesso, **le strutture in indirizzo che curano il conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni e dispongono il pagamento dei relativi compensi, entro la scadenza del 30 aprile di ciascun anno, devono comunicare all'amministrazione di appartenenza del dipendente i compensi erogati nell'anno precedente** in ottemperanza a quanto disposto dal sopra richiamato comma 11 dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.

Si confida nel puntuale rispetto delle disposizioni sopra illustrate, richiamando l'attenzione delle SS.LL. sull'importanza degli adempimenti di cui all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e sulle sanzioni previste in caso inosservanza degli stessi.

Napoli,

**Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Maria Luigia Liguori**